

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CESENA E L'UNIONE DEI COMUNI
"VALLE DEL SAVIO" PER LA DISCIPLINA DI UN UFFICIO UNICO DI
AVVOCATURA CIVICA.**

L'anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di gennaio,

28 gennaio 2016

in Cesena nella Sede dell'Unione dei Comuni "Valle del Savio".

SCRITTURA PRIVATA IN MODALITA' ELETTRONICA

TRA

- BATTISTINI CARLO, nato a Forlì (FC) il 17 marzo 1960, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Vice Sindaco pro-tempore delegato ai rapporti con l'Unione del **COMUNE DI CESENA** (codice fiscale: 00143280402), con sede in Cesena (FC), Piazza del Popolo n. 10, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n.30 del 26/03/2015, dichiarata immediatamente eseguibile;

- LUCCHI PAOLO, nato a Cesena (FC) il 1 ottobre 1964, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'**UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL SAVIO"** (codice fiscale: 90070700407), con sede in Cesena (FC), Piazza del Popolo n. 10, in esecuzione della deliberazione di Consiglio n.6 del 31/03/2015, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO:

- che l'art. 2, comma 12, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) prevede che *"Gli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto*

1

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono istituire, mediante apposite convenzioni, da stipulare ai sensi dell'articolo 30 del medesimo testo unico, uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati.";

- che l'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) stabilisce che *"1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. 3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo. 4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.";*

- che l'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede, in linea generale, che *"le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";*

- che presso il Comune di Cesena è stato istituito dall'anno 1995 il servizio

2

Ufficio Legale avente la funzione di difesa e rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione Comunale;

- che l'Unione dei Comuni Valle Savio ha manifestato la volontà di partecipare alla istituzione di un Ufficio Unico di Avvocatura pubblica, avvalendosi del modello convenzionale previsto dall'art. 2, comma 12, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) e disciplinato dall'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

- che le Amministrazioni in epigrafe indicate hanno approvato le seguenti deliberazioni:

- Deliberazione di Consiglio dell'Unione Valle Savio n.6 del 31/03/2015;
- Deliberazione di Consiglio Comunale di Cesena n.30 del 26/03/2015;

- che l'Unione dei Comuni Valle Savio aderisce alla presente convenzione sia in proprio e sia in qualità di delegata dei Comuni costituenti l'Unione medesima;

ciò premesso e ratificato a far parte integrante e sostanziale del presente atto le parti convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione disciplina l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio Unico di Avvocatura Civica per l'esercizio in forma associata dell'attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli Enti associati, ai sensi e per gli effetti di cui alle norme citate in premessa.

ART. 2 - DEFINIZIONI

3

1. Ai fini della presente convenzione, si intende:

- per Ente coordinatore il Comune di Cesena;

- per Ente associato l'Unione dei Comuni Valle Savio;

- per Ufficio unico di Avvocatura l'ufficio costituito con la presente convenzione.

ART. 3 – OBIETTIVI E FINALIA'

1.L'Ente coordinatore, essendo dotato di una propria Avvocatura Civica, è disposto a condividere le proprie risorse organizzative mediante la costituzione di un Ufficio Unico di Avvocatura che consenta all'ente associato di avvalersi delle professionalità già impiegate nella gestione del proprio contenzioso con positivi risultati sul piano dell'efficienza ed economicità del servizio.

2. Sulla base di tale delineato assetto, la presente convenzione, mira al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) potenziare, sotto l'aspetto strutturale e funzionale, l'Ufficio di Avvocatura esistente anche mediante l'apporto finanziario dell'ente associato;

b) conseguire economie di spesa nella gestione dell'Ufficio;

c) valorizzare la professionalità delle risorse umane adibite all'Ufficio;

d) condividere gli obiettivi di prevenzione del contenzioso con l'ente associato;

e) valorizzare sinergie tra enti nel contesto territoriale di riferimento, così come definito a seguito del processo di riordino istituzionale in atto.

ART.4 – NOME E SEDE DELL'UFFICIO

1. L'Ufficio è denominato *Ufficio Unico di Avvocatura del Comune di*
4

Cesena ed Unione Valle Savio ed ha sede presso la residenza comunale di
Cesena.

ART. 5 – NATURA DELL'UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA

1. L'Ufficio unico di Avvocatura è un Ufficio comune agli Enti Locali convenzionati ai sensi dell'art. 2, comma 12, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), dell'art. 30, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art.12 D.Lgs. 30.03.2001, n.165, che opera al servizio esclusivo degli stessi.

2. Ferma restando la permanenza del rapporto di servizio con l'Ente coordinatore, i professionisti avvocati facenti parte dell'Ufficio Unico sono legati da rapporto funzionale di servizio con l'ente associato, per il quale prestano la loro opera nei limiti e secondo le norme previste dalla presente convenzione.

3. L'Ente coordinatore provvede al pagamento di tutti gli emolumenti aventi natura stipendiale, compresi quelli posti a carico degli Enti associati relativi ai compensi di natura professionale spettanti all'avvocato sulla base di quanto previsto al successivo art. 10, in conseguenza dell'attività prestata a favore degli Enti stessi.

ART. 6 - ATTIVITA' E COMPITI DELL'UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA

1. L'Ufficio unico di Avvocatura assicura il patrocinio legale a favore dell'ente conferente e dell'ente associato, svolgendo per essi l'attività di procuratore e di difensore in relazione a tutte le controversie giudiziali o arbitrali per le quali è necessaria l'assistenza tecnica di un difensore abilitato. Rimangono quindi escluse, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati e compatibilmente

5

con il carico di lavoro dell'Ufficio, le cause per le quali gli enti possono avvalersi di propri funzionari non avvocati, legittimati a stare in giudizio in virtù di norme di diritto speciale e per quelle cause per le quali gli enti intendano avvalersi di professionisti esterni appositamente incaricati.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.L. 12.09.2014, n. 132, l'Ufficio unico di Avvocatura assiste l'ente coordinatore e l'ente associato nelle procedura di negoziazione assistita, con le modalità ivi previste.

3 L'Ufficio unico non può prestare la sua attività a favore degli enti quando questi ultimi si trovino in situazione di conflitto di interessi.

ART. 7 – MODALITA' OPERATIVE DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

1. L'attività di assistenza legale a favore degli enti è svolta con le seguenti modalità:

a) l'attività difensiva è svolta presso la sede dell'Ente coordinatore o, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'Ufficio, presso la altre sedi dell'ente associato;

b) l'Ente associato assicura volta per volta e tempestivamente la corresponsione all'Ufficio unico delle somme necessarie al pagamento delle spese processuali relative alle cause di pertinenza, anche mediante la costituzione di appositi fondi spese, gestiti e rendicontati annualmente dall'ente coordinatore.

2. All'Ufficio unico di Avvocatura sarà garantita idonea dotazione di risorse umane e di mezzi strumentali necessari allo svolgimento dell'attività. L'ente associato si impegna, in particolare, a consentire all'Ufficio le comunicazioni e la trasmissione degli atti e dei documenti in via telematica.

3. In considerazione del carico di lavoro assunto dall'Ufficio unico di Avvocatura, l'avvocato incaricato del patrocinio legale potrà avvalersi, ogni qualvolta risulti necessario, di collaborazioni professionali per le sostituzioni d'udienza e le domiciliazioni, con spese a carico dell'Ente per il quale è svolto il patrocinio.

4. L'Ufficio Unico di Avvocatura si riserva in caso di eccessivo carico di lavoro o per la risoluzione di controversie che presentano un notevole grado di complessità di non accettare l'incarico fornendo ogni supporto utile alla risoluzione della controversia.

**ART. 8 - PROCEDURE DI GESTIONE DEL CONTENZIOSO E RAPPORTI
TRA L'UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA E GLI ALTRI UFFICI INTERNI**

1. Al fine di consentire all'Ufficio unico di Avvocatura di espletare tempestivamente ed efficacemente le funzioni relative al servizio, gli Uffici amministrativi dell'ente coordinatore e dell'ente associato assicurano all'avvocato, in tempi certi, la disponibilità di tutta la documentazione necessaria all'espletamento degli incarichi affidati, nonché l'eventuale supporto tecnico necessario all'adempimento degli stessi.

2. In particolare, al fine di consentire all'Ufficio unico di Avvocatura di svolgere i compiti assegnati dalla presente Convenzione è stabilita la seguente procedura:

a) l'originale degli atti giudiziari notificati all'Amministrazione, una volta protocollati, dovranno essere tempestivamente trasmessi sia all'Ufficio unico di Avvocatura sia, in copia, al dirigente del settore coinvolto dalla controversia;

b) il dirigente del settore cui afferisce la controversia cura l'istruttoria preliminare e trasmette all'Ufficio unico di Avvocatura, entro 10 giorni dal ricevimento della copia dell'atto giudiziario, o entro il più breve termine imposto dall'urgenza anche segnalata dall'Ufficio unico, tutte le informazioni e gli elementi necessari alla decisione, corredati di una relazione esplicativa del caso controverso e di una preliminare valutazione in merito alla necessità o opportunità di costituirsi in giudizio ed esperire le connesse iniziative giudiziali;

c) andranno altresì trasmessi da parte del medesimo dirigente nei termini di cui al precedente punto i documenti relativi alla pratica in formato utile per il deposito degli stessi;

c) sulla base di tali elementi istruttori, il dirigente del settore interessato predispose tempestivamente (corredandola con il relativo parere di regolarità tecnica del Responsabile dell'Ufficio) la proposta di deliberazione per il conferimento dell'incarico di patrocinio legale all'Ufficio Unico di Avvocatura;

d) analoga procedura è stabilita anche per le iniziative processuali assunte direttamente dall'ente coordinatore e dall'ente associato.

3. Il rispetto delle procedure di cui al comma precedente integra il presupposto per procedere alla regolare costituzione in giudizio.

4. Gli incarichi di patrocinio legale sono conferiti ai legali facenti parte dell'Ufficio unico secondo le norme previste dallo Statuto.

5. La richiesta di consulenza all'ufficio unico deve essere inoltrata da parte del Dirigente del settore interessato via mail e corredata da una relazione sulla questione controversa che deve attenere strettamente ad una fase di

8

pre-contenzioso.

ART. 9 – PRATICANTATO FORENSE

1. E' previsto lo svolgimento della pratica forense presso l'Ufficio unico dell'Avvocatura compatibilmente con la possibilità di fornire al praticante un adeguato ambiente di lavoro nel contesto delle disponibilità degli Enti associati.

2. L'avvocato patrocinante provvede alla selezione e all'accettazione delle domande, sulla base di specifico avviso pubblico.

3. La gestione del rapporto con il praticante è compito e responsabilità dell'avvocato presso cui l'Ordine professionale autorizza lo svolgimento della pratica e si svolge in conformità all'ordinamento professionale, compatibilmente con la natura pubblicistica dell'Ufficio.

4. L'esercizio della pratica forense presso l'Ufficio unico di Avvocatura non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro di qualsiasi natura (subordinato, parasubordinato o professionale) con le Pubbliche Amministrazioni associate.

ART. 10 - RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI ASSOCIATI

1. Per l'anno 2015, il piano economico dei costi e il relativo riparto saranno successivamente approvati con specifico atto di Giunta nel rispetto dei criteri definiti nei commi seguenti.

Per gli anni successivi il piano economico preventivo viene redatto entro il 30 aprile dell'anno di riferimento in ragione dei costi rilevati nell'anno precedente ed in base agli indicatori di attività del Servizio in oggetto.

2. I costi sostenuti dall'Ufficio Associato (personale, utenze, incarichi

9

professionali, acquisizione di beni e servizi e attrezzature ecc. impiegate unicamente nelle attività di gestione associata), oltre alle quote di ammortamento per beni acquisiti direttamente da parte di ciascun associato, vengono ripartiti fra gli stessi, proporzionalmente agli indicatori dell'attività previsti nel piano finanziario relativi all'anno precedente, come di seguito specificati:

- numero di procedimenti giudiziari attivati nell'anno di riferimento;

3. In ragione dei costi presuntivamente imputabili a ciascun ente, verranno concordati acconti periodici finalizzati al contenimento del conguaglio di fine esercizio.

4. Al termine dell'esercizio finanziario, sulla base della relazione consuntiva approvata con specifico atto dirigenziale, verranno determinate le quote definitive di conguaglio a carico di ogni ente.

5. Possono essere istituite verifiche periodiche sull'andamento della gestione associata di cui alla presente convenzione, al fine di verificarne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità.

6. Il consuntivo delle spese sostenute dagli Uffici associati verrà approvato entro il 31 marzo dell'anno successivo, eventuali conguagli di spesa dovranno essere liquidati entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto.

ART. 11 - IMPEGNI RECIPROCI

1. L'ente coordinatore si impegna a mantenere nella propria dotazione organica i posti necessari all'attuazione della presente Convenzione.

2. L'Ente coordinatore, raccordandosi con l'ente associato, si impegna, inoltre, a prevedere regole organizzative interne allo scopo di assicurare il

massimo coordinamento del servizio oggetto della presente convenzione, garantendo la semplificazione delle procedure di decisione afferenti la materia del contenzioso al fine di assicurare che gli Uffici interessati garantiscano in tempi certi all'avvocato dell'Ufficio unico la disponibilità di tutta la documentazione necessaria per l'espletamento degli incarichi.

3. Gli avvocati dell'Ufficio Unico operano in piena autonomia e indipendenza professionale.

ART. 12 – DURATA DELLA CONVENZIONE E DEGLI INCARICHI

PROFESSIONALI

1. La presente convenzione ha la durata di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di stipula del presente atto, con possibilità di recesso anticipato e fatta salva la possibilità di rinnovo previa adozione di apposito atto deliberativo da parte del competente organo consiliare.

2. In mancanza di rinnovo della Convenzione o di una nuova stipula, gli enti provvederanno a porre in essere specifiche azioni per la sostituzione del legale precedentemente nominato.

ART. 13 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

2. Il Comune di Cesena è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati

11

alla massima correttezza.

ART. 14 – REGISTRAZIONE

1. Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art 1 della tabella del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente atto viene letto, approvato articolo per articolo e nel suo insieme e sottoscritto dalle parti con firma digitale o qualificata in segno di completa

accettazione.
Cesena, 28/01/2016

Sottoscritto digitalmente da

Carlo Battistini
Paolo Lucchi